



Avviso di posto vacante

Presidente del Consiglio di vigilanza

Banca centrale europea

1 Introduzione

Il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha preso in considerazione l'istituzione un meccanismo di vigilanza unico (MVU) attribuendo alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base all'articolo 127, paragrafo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone la consultazione del Parlamento europeo o e della Banca centrale europea. A seguito del voto del Parlamento europeo del 12 settembre 2013, il regolamento del Consiglio che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (il «regolamento sul MVU») potrà essere adottato e pubblicato ed entrare in vigore nel prossimo futuro. La procedura di selezione e di nomina del presidente del Consiglio di vigilanza è subordinata all'adozione e all'entrata in vigore del regolamento sul MVU

Il MVU sarà composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità di istituire una cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti di Stati membri la cui moneta non è l'euro. La BCE sarà responsabile del funzionamento dell'MVU nel suo complesso.

La pianificazione e l'esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE saranno integralmente assolte dal Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE. Il Consiglio di vigilanza sarà composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante all'MVU («Stato membro partecipante»). Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del Consiglio di vigilanza può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Il Consiglio di vigilanza istituirà un Comitato direttivo a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo. Il Comitato direttivo conterà di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Tutti i membri del comitato direttivo opereranno nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.

Nella presente procedura di selezione aperta, la BCE ricerca un candidato idoneo di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie per il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza.

La procedura di selezione e di nomina rispetterà i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

La BCE terrà il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea debitamente informati sullo svolgimento della procedura.

2 Compiti

In linea con il Regolamento sull'MVU, e fatti salvi ulteriori compiti eventualmente conferiti dal Consiglio direttivo della BCE al presidente e al vice presidente del Consiglio di vigilanza, il presidente sarà investito dei seguenti compiti specifici:

- presiedere il Consiglio di vigilanza;
- presiedere il Comitato direttivo;
- presentare la relazione annuale della BCE sull'esecuzione dei compiti di vigilanza al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;
- partecipare, su richiesta dell'Eurogruppo, ad audizioni organizzate da quest'ultimo riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;
- partecipare, su richiesta del Parlamento europeo, ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE organizzati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo e, su richiesta, procedere a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai compiti di vigilanza della BCE qualora tali discussioni siano richieste per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE;
- partecipare, su invito di un parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante, a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in quello Stato membro insieme a un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

Inoltre, il personale impegnato nell'espletamento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU riferirà al presidente del Consiglio di vigilanza in ottemperanza alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.

Il presidente del Consiglio di vigilanza svolgerà i propri compiti in cooperazione stretta con il vice presidente.

3 Qualifica ed esperienza

3.1 Criteri di selezione

I candidati dovrebbero essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un elevato livello di competenza nella vigilanza delle istituzioni finanziarie e nella regolamentazione dei mercati finanziari a livello nazionale, dell'Unione europea e/o internazionale oltre ad una conoscenza approfondita del settore finanziario;
- una piena conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell'Unione europea nonché dei processi internazionali ed europei di interesse per la BCE;
- una conoscenza approfondita dei compiti e del funzionamento della BCE;
- comprovate capacità di leadership e dimostrabili risultati tanto a livello strategico quanto a livello operativo;

- eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all'abilità di costruire rapporti di lavoro basati sulla fiducia con le parti interessate all'interno e al di fuori dell'UE.

3.2 Criteri di idoneità

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti formali di idoneità che devono risultare soddisfatti alla data limite per l'inoltro delle candidature. Essi devono:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili;
- avere un riconosciuto prestigio e una grande esperienza in campo bancario e in questioni finanziarie, ivi compresa:
 - una notevole esperienza nella vigilanza finanziaria ovvero nella sorveglianza macroprudenziale o in entrambi i settori. Si terrà conto dell'esperienza diretta nel campo della vigilanza sull'istituzione dell'unione bancaria, ovvero l'esposizione ad essa o la sua approfondita conoscenza
 - una notevole esperienza maturata in un ruolo manageriale, la guida e la gestione di un gruppo di collaboratori altamente qualificati, preferibilmente plurilingue e multiculturale si terrà conto dell'esperienza nella presidenza di comitati/gruppi ad alto livello, preferibilmente in un ambiente internazionale.
- buona padronanza dell'inglese unita a comprovate capacità redazionali e di presentazione. È richiesta altresì la conoscenza pratica di almeno un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione. Si terrà conto della buona padronanza di un'altra delle lingue dell'Unione
- non essere membro del Consiglio direttivo della BCE.

4 Condizioni di impiego

Le condizioni di impiego e occupazione del presidente del Consiglio di vigilanza ed in particolare il suo stipendio, il suo trattamento pensionistico e le altre prestazioni di sicurezza sociale saranno regolate da un contratto con la BCE e determinate dal Consiglio direttivo della BCE.

Il mandato avrà una durata di cinque anni e non sarà rinnovabile.

Il luogo di lavoro sarà Francoforte sul Meno (Germania), dove ha sede la BCE.

5 Indipendenza ed etica professionale

Il presidente è tenuto ad agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Una volta nominato il presidente sarà un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti.

Il presidente sarà tenuto a ottemperare ai più elevati principi di etica professionale pari a quelli che si applicano ai membri degli organi decisionali della BCE, rispecchianti la sua responsabilità per la salvaguardia dell'integrità e della reputazione della BCE e dell'MVU. In particolare sarà tenuto al rispetto del segreto professionale e soggetto a limitazioni successive alla fine del rapporto («periodo di pausa» per accertare in anticipo e prevenire possibili conflitti di interesse risultanti da eventuali rapporti di lavoro instaurati nei due anni successivi alla scadenza del mandato.

6 Selezione e nomina

La procedura di selezione e nomina del presidente si svolgerà in conformità agli obblighi imposti dal regolamento sull'MVU ed il regime di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. La procedura comprenderà le seguenti fasi:

1) *Preselezione*

Il Consiglio direttivo della BCE istituirà un Comitato di preselezione per valutare le candidature in base ai criteri stabiliti nel presente avviso di posto vacante. Il Comitato di preselezione sarà composto da un membro del Comitato esecutivo della BCE, da altri due membri del Consiglio direttivo della BCE e da due membri esterni con notevole esperienza nel settore dei mercati finanziari. In base alla valutazione effettuata, il Comitato di preselezione incontrerà i candidati idonei e sottoporrà un elenco ristretto di candidati idonei e una relazione di valutazione all'esame del Consiglio direttivo della BCE.

La BCE sarà coadiuvata nel processo di selezione da un'agenzia per la ricerca di personale direttivo.

2) *Informativa al Parlamento europeo¹*

La BCE informerà la competente commissione del Parlamento europeo della composizione del gruppo di candidati alla carica di presidente (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità, ecc.) e fornirà l'elenco ristretto dei candidati approvato dal Consiglio direttivo della BCE.

3) *Proposta del Consiglio direttivo della BCE e approvazione del Parlamento europeo*

La proposta per la nomina del presidente dall'elenco ristretto preparato dal Comitato di preselezione sarà presentata per l'approvazione dal Consiglio direttivo della BCE al Parlamento europeo, unitamente a spiegazioni scritte sulle considerazioni poste alla base dell'indicazione.

4) *Nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea*

Una volta che la proposta del Consiglio direttivo della BCE sia stata approvata da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea adotterà una decisione di esecuzione per la nomina del presidente. Tale decisione sarà assunta dal Consiglio a maggioranza qualificata senza tenere conto dei voti dei propri membri non provenienti da Stati membri partecipanti.

7 Procedura per la candidatura

I candidati devono inviare la propria domanda con raccomandata o per corriere **non oltre il 21 ottobre 2013** (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o quella di spedizione per corriere) al seguente indirizzo:

*European Central Bank, President's Office, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main ,
Germany*

La BCE si riserva il diritto di prorogare il termine finale per tale posto vacante comunicando il nuovo termine mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Il Parlamento europeo sarà informato sulla procedura di selezione in linea con le disposizioni sulla responsabilità imposte dal regolamento sull'MVU attualmente in corso di pubblicazione.

8 Informativa sulla privacy

La BCE tratterà tutte le informazioni personali sui candidati in osservanza del Regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, del Parlamento e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati² e della Decisione della BCE, del 17 aprile 2007, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la BCE³. Ciò vale, in particolare, per la riservatezza e la sicurezza di tali dati.

Il Direttore generale delle risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative sarà designato responsabile del trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione della BCE al processo di selezione avviato sulla base del presente avviso di posto vacante.

Lo scopo del trattamento dei dati è l'organizzazione della selezione e la nomina del presidente del Consiglio di vigilanza. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente a tale scopo.

I destinatari dei dati personali dei candidati saranno i membri del Comitato di preselezione, la cui composizione è stata sopra definita, e i membri del Consiglio direttivo della BCE. I dati personali dei candidati ammessi all'elenco ristretto saranno comunicati al Parlamento europeo, anch'esso tenuto all'osservanza del Regolamento (CE) n. 45/2001. Inoltre la BCE comunicherà i dati personali pertinenti all'agenzia per la ricerca di personale direttivo, tenuta ad osservare strettamente le regole di riservatezza e tutela dei dati.

La BCE può conservare i dati del candidato risultato vincitore per un periodo di cinque anni decorrente (a) dalla cessazione dalla carica ovvero (b) dalla data dell'ultimo pagamento di pensione effettuato in suo favore. Per i candidati non risultati vincitori i dati saranno conservati per i due anni successivi al termine della procedura di selezione. In caso di controversia, il periodo di conservazione dei dati sarà prolungato per i due anni successivi al termine di tutti i relativi procedimenti.

I candidati hanno diritto di accedere ai propri dati, nonché di aggiornare o correggere i propri dati identificativi. I dati che dimostrano il possesso dei requisiti di idoneità e di selezione non possono, tuttavia, essere aggiornati o corretti dopo il termine finale fissato per questa posizione vacante affinché risulti assicurato il rispetto dei principi di parità di accesso e di non discriminazione e far sì che il processo di selezione risulti sicuro, trasparente ed equo per tutti i candidati.

I candidati hanno diritto di accedere ai dati relativi alla loro valutazione per tutto il corso della procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e processi decisionali del Comitato di preselezione e del Consiglio direttivo e di tutelare i diritti e degli altri candidati, l'accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.

I candidati hanno diritto a fare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

² GU L 8 del 12.01.01, pag. 1.

³ GU L 116 del 04.05.07, pag. 64.